

PROT. CONTR. N. 672/2024 FIRMATO DIGITALMENTE in data 09.01.2025

**CONTRATTO APPLICATIVO ALL'ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SENSORI PER LA MISURA DI
PRESSIONI/PORTATE/LIVELLO/QUALITÀ COMPRESA LA FORNITURA DI
ACCESSORI E LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI SENSORI DI
QUALITÀ-BIS – CODICE GARA VAG23F4861 – LOTTO 3**

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR M2C4 I4.2", NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ("PNRR") DI CUI AL DECRETO N. 1 DEL 10 GENNAIO 2023, SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATO CON DECRETI DIRETTORIALI N.14 DEL 3 FEBBRAIO 2023 E N.181 DEL 24 MARZO 2023, DEL MIT – DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE, M2C4-I4.2_196, IN CONFORMITÀ AL PRINCIPIO "DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)". PROGETTO 22122

**CODICE CIG. MASTER N. A0417C780A – CODICE CIG DERIVATO N.
A0635DFIA0 – CODICE CUP. N. J12E22000310005**

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

ENDRESS+HAUSER ITALI S.p.a., con sede legale in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), via Fratelli di Dio, 7. P.IVA e n. iscrizione al Registro delle

Imprese presso la CCIAA di MILANO n. 01942780154, in persona del Legale Rappresentante sig. Davide Zanotto, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "fornitore" o "appaltatore".

PREMESSO CHE

- tra Viveracqua s.c. a r.l. e l'appaltatore è stato sottoscritto in data 01.08.2024 un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di sensori per la misura di pressioni/portate/livello/qualità compresa la fornitura di accessori e la manutenzione programmata dei sensori di qualità;
- con la sottoscrizione del presente contratto applicativo Azienda Gardesana Servizi S.p.A. intende avvalersi dell'accordo di cui sopra e, per l'effetto, intende affidare all'appaltatore, che sottoscrive la fornitura di dispositivi di cui al punto precedente, nei limiti di cui all'accordo quadro;
- con ordinanza del Presidente n. 09/2022 del 26/10/2022 ratificata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 56/11 del 14/11/2022 l'Azienda ha approvato l'adesione alla "Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - M2C4-I.4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (di seguito "Linea di investimento"), in qualità di Soggetto Attuatore;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 203 del 06.05.2024 è stata approvata la graduatoria delle proposte di finanziamento relative all' Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4 - I4.2 del 09.03.2022" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 09.03.2022;

- al primo posto della graduatoria rientra l'intervento di "Riduzione perdite reti di distribuzione acquedotto, compresa digitalizzazione e monitoraggio CUP J12E22000310005 per l'importo totale di € 11.960.325 a valere sul PNRR, il cui soggetto proponente è il Consiglio di Bacino Veronese ed il Soggetto Attuatore è Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- in data 06.08.2024 è stato sottoscritto l'Atto d'obbligo dal Soggetto Attuatore trasmesso successivamente al soggetto Proponente sopra indicato;
- che l'intervento di cui al presente contratto, rientrante nel perimetro dell'intervento sopra indicato, è aderente agli obiettivi generali e specifici previsti dall'articolo 4 dal Regolamento Europeo 2021/241 con particolare riferimento al sostegno della transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale;
- che nell'ambito dell'intervento risulta essere pienamente rispettata la previsione di cui all'articolo 9 del citato Regolamento Europeo 2021/241, in riferimento al principio di addizionalità e all'assenza del doppio finanziamento;
- che il presente contratto è parte integrante con la Scheda Progetto finanziata dal PNRR nell'ambito della relativa Misura M2C4-I 4.2 ;
- la spesa relativa al servizio in parola viene quindi interamente finanziata con fondi del P.N.R.R. - Tematica M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di

distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – Investimento 4.2;

- che la spesa si colloca nel cronoprogramma procedurale e di spesa coerentemente con gli indicatori e le scadenze adottate per i target della Misura;

- che l'attivazione del contratto contribuisce alla definizione degli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e del cronoprogramma dell'intervento e del Progetto di riferimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate **si conviene e stipula quanto segue:**

Articolo 1 – PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il disciplinare di gara e le norme tecniche, nonché l'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo.

2. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione è l'ing. Carlo Alberto Voi; il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Giovanni Lepore.

- Articolo 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'operatore economico elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC: pec.endress@legalmail.it.

2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

Articolo 3- OGGETTO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto applicativo le parti intendono dare esecuzione all'accordo quadro nei termini e alle condizioni tutte espressamente stabilite nei documenti di gara, nell'accordo quadro e relativi allegati.

Articolo 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO E PREZZI CONTRATTUALI

1. L'importo massimo stimato del contratto applicativo ammonta ad euro 50.000 oltre IVA di legge.
2. Ai prodotti effettivamente forniti in esecuzione del contratto verranno applicati i prezzi di cui all'accordo quadro.

Articolo 5 - DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. Il presente contratto applicativo ha una durata di mesi 24 (dodici), decorrenti dal provvedimento del Rup per la consegna anticipata della fornitura prot. n. 8628/2024 del 13.11.2024.

In relazione alla prevista durata biennale dell'accordo quadro, tutte le quantità o le singole voci indicate nel Quadro economico biennale di riferimento all'interno della quota parte di fornitura condizionata al finanziamento PNRR, potranno essere richieste ed ordinate, senza ulteriori condizioni salvo un preavviso di 3 mesi, anche in unica soluzione all'interno dell'annualità contrattuale.

2. Per quanto non previsto, si rinvia all'articolo 7 dell'accordo quadro.

Articolo 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Ad integrazione di quanto indicato dall'articolo 10 dell'accordo quadro, ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Ordine di fornitura

CODICE INTERVENTO: Finanziato dall'Unione Europea
NexGenerationEU – (NGEU) nell'ambito del piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) M2C4-I4.2

Codice CUP N. J12E22000310005

Codice CIG MASTER N. A0417C780A

Codice CIG DERIVATO A0635DF1A0

Progetto 22122

SOGGETTO BENEFICIARIO: Consiglio di Bacino Veronese

SOGGETTO ATTUATORE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

2. Ad integrazione di quanto indicato dall'articolo 10 dell'accordo quadro, si precisa che le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica. Il codice destinatario è **4PRRIA0**.

Articolo 7 – TRACCIABILITA' E FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi

presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

2. L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'operatore economico si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascun o di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'operatore economico si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG MASTER Identificativo della Gara, il codice CIG derivato ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'operatore economico si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato articolo 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla

Prefettura di competenza.

Articolo 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE (PNRR)- DNSH E TAGGIN CLIMATICO

1. Oltre agli obblighi di cui all'accordo quadro, con la sottoscrizione del presente contratto applicativo, l'appaltatore si impegna:

- a garantire, per tutta la durata contrattuale, il rispetto dell'art. 47 comma 2, 3, 3-bis e 4 del d. L. n. 77 del 2021, convertito con legge 108/2021;
- ad assicurare, in fase esecutiva, il rispetto della tempistica di realizzazione e di avanzamento delle attività progettuali indicate nelle norme tecniche, pena l'applicazione delle penali previste dal presente contratto applicativo;
- a fornire all'Amministrazione, in fase esecutiva, - su richiesta di quest'ultima - le informazioni per il monitoraggio del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività;
- ad informare tempestivamente, in fase esecutiva, la società circa il corretto avanzamento dell'attuazione delle attività ai fini della precoce individuazione di eventuali scostamenti e della messa in campo di azioni correttive;
- a contribuire alla realizzazione del Target di progetto previsto per la tematica M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;
- in fase esecutiva, avuto riguardo al fatto che le schede DNSH che in parte interessano le specifiche della fornitura con servizi accessori tra quelle presenti nella Guida Operativa DNSH, sono la Scheda 3 e la

Scheda 6;

- a rispettare i principi DNSH fornendo, in qualsiasi momento, anche successivo al pagamento della fornitura, ogni documentazione utile ai fini della rendicontazione dei finanziamenti del PNRR.
- Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, in attuazione delle misure PNRR, l'appaltatore si impegna a garantire e promuovere il principio del tagging climatico, nel rispetto delle schede tipologiche contenuto nel modulo DNSH, sottoscritto per accettazione nel quale sono stati individuati gli adempimenti obbligatori in capo all'affidatario.

Articolo 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'operatore economico dichiara di avere un numero di dipendenti superiore a 50 e, pertanto, si impegna a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, la società dichiara di adempiere agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'operatore economico si impegna a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del presente contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di stipula del presente

contratto. La relazione dovrà esser trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

Articolo 10 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

L'operatore economico, conformemente a quanto dichiarato nella documentazione trasmessa per la stipula del presente contratto applicativo, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization - ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";-
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale

(previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Articolo 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. A garanzia delle obbligazioni assunte ed ai sensi dell'art. 117, del d. Lgs. n. 36 del 2023, il fornitore ha costituito la seguente garanzia a titolo di cauzione definitiva:

- società emittente INTESA SAN PAOLO S.p.A.
- data di emissione 06.12.2024
- n. fideiussione n. 01383/8200/00923806/4423/2024
- importo pari ad euro 5.000.

2. Inoltre, l'operatore economico ha prodotto certificato di assicurazione della polizza di Responsabilità civile del Datore di Lavoro (RCO) n. 0850000037, emessa in data 31.12.2023 dalla società assicurativa QBE Europe SA/NV – Rappresentanza Generale per l'Italia con un massimale pari a 5.000.000 (cinquemilioni) per sinistro.

Articolo 12 - PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Ad integrazione di quanto indicato all'articolo 12 dell'accordo quadro e in adempimento agli obblighi PNRR, nel caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 47 comma 3, 3-bis ovvero al comma 4, del d. L. n. 77 del 2021, verrà applicata una ulteriore penale pari allo 0,6x1000 dell'importo del contratto in essere per ogni giorno di calendario, naturale e consecutivo, di ritardo oltre il termine fissato per adempiere.

2. Qualora l'Impresa incorra in penali nel corso dell'esecuzione del

presente appalto, già sufficienti a delineare il mancato rispetto anche parziale delle scadenze e degli obblighi previsti dalla normativa PNRR, la medesima può procedere alla risoluzione anticipata del contratto come fattispecie aggiuntiva a quelle previste dall'articolo 18 dell'accordo quadro, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione delle forniture in opera.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate, esclusivamente in applicazione del precedente comma, non può superare il 20% dell'importo contrattuale.

4. Ad integrazione di quanto indicato all'articolo 18 dell'accordo quadro e in adempimento agli obblighi PNRR, sono causa di risoluzione del contratto anche le seguenti condizioni:

- inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 47, comma 2. del d. L. n. 77 del 2021;
- venir meno, durante la vigenza del contratto, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ivi compresi quelli specifici richiesti dalla Misura del PNRR richiamata in premessa.

5. Resta fermo che l'inadempimento all'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del suddetto d. L. n. 77 del 2021, potrà altresì comportare l'impossibilità per l'Impresa di partecipare, in qualsiasi forma e per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, da PNRR.

Articolo 13 - INFORMATIVA PRIVACY

1. I dati personali comunicati nell'ambito della registrazione all'albo fornitori e delle procedure di affidamento sono trattati nel rispetto di

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (il "Regolamento") e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (il "Codice privacy"). Anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la Centrale di Committenza e le singole Stazioni Appaltanti garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative a presidio della protezione dei dati personali e rendono disponibile nella homepage del portale acquisti di Viveracqua l'informativa estesa sul trattamento dei dati personali (<https://viveracquaprocurement.bravosolution.com>). Le parti si impegnano sin da ora a porre in essere ogni ulteriore adempimento previsto dal Regolamento e dal Codice privacy in relazione alla natura del contratto oggetto della procedura di affidamento, tra cui, a titolo esemplificativo, provvedere alla nomina a responsabile esterno del trattamento dell'operatore economico. Inoltre, l'operatore economico si impegna a manlevare e tenere indenni la Centrale di Committenza e ciascuna singola Stazione Appaltante da qualunque danno, pregiudizio, pretesa, richiesta di natura giudiziaria e non, dovesse essere arrecato o rivolta a seguito del suo mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, dal Codice Privacy e dall'ulteriore normativa applicabile al trattamento di dati personali.

Articolo 14 - CLAUSOLA DI RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231.

1. La committente, al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dal d. Lgs. n. 231 del 2001 e ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia e sull'applicazione del Modello stesso.

2. Il fornitore, pertanto, è invitato a prendere visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico disponibili sul sito web aziendale: www.ags.vr.it e ad impegnarsi nel condurre un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, alla casella di posta: ags@pec.ags.vr.it. Il rispetto di tali prescrizioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale del committente e della volontà di quest'ultimo di sottoscrivere il presente atto. L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente atto e legittima il committente a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Articolo 15 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro di Verona.

Articolo 16 – CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto applicativo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegata non potrà

aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto applicativo si fa rinvio all'accordo quadro di cui alle premesse, i quali unitamente regolano tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione

L'Appaltatore

HENDRESS+HAUSER Italia SpA

Legale Rappresentante

(sig. Davide Zanotto)

La Stazione appaltate

Azienda Gardesana Servizi SpA

Il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)

Schema tipo 1.2 (D.M. n. 193/2022) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

Fideiussione n. 01383/8200/00923806/4423/2024

Pratica n. 200000001693003

n. unico IF 000000640552

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Ai fini della presente garanzia, valgono le seguenti definizioni, come riportate nell'Allegato A del D.M. n. 193/2022 (al quale viene in ogni caso fatto integrale rinvio):

“Affidatario”: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;

“Codice” il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

“Contraente”: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;

“Garante”: la Banca che rilascia la garanzia fideiussoria;

“Scheda Tecnica”: la scheda obbligatoria, annessa allo schema tipo della garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;

“Somma Garantita o importo complessivo garantito”: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;

“Stazione appaltante o committente” i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del Codice.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della Somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:

a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Divisione IMI Corporate e Investment Banking

IMI CIB Italian Network

Stefano Luca Marcotullio

Alberto Cattaneo

segue

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Divisione IMI Corporate e Investment Banking

IMI CIB Italian Network

Stefano Luca Marcotullio

Alberto Cattaneo

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

segue

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Milano, 6 dicembre 2024

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione IMI Corporate e Investment Banking
IMI CIB Italian Network
Stefano Luca Marcotullio Alberto Cattaneo
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

All. Scheda tecnica

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2.	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193/2022

Numero Fideiussione		Garante	
n. 01383/8200/00923806/4423/2024 Pratica n. 200000001693003 n. unico IF 000000640552		Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale Piazza San Carlo, 156 10121 Torino e sede secondaria Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano, capitale sociale di Euro 10.368.870.930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita Iva 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Divisione IMI Corporate e Investment Banking - IMI CIB Italian Network - Milano 1 Corporate Center	
Città	Via	CAP	Prov.
Milano	Largo Mattioli n. 3	20121	MI
C.F./P.IVA		PEC	
00799960158 / 11991500015 (IT11991500015)		corp.center.milano1@pec.intesasanpaolo.com	

Contraente			
Endress+Hauser Italia S.p.A.			
Città	Via	CAP	Prov.
Cernusco S/Naviglio	Via Fratelli Di Dio 7	20063	MI
C.F. / P.IVA		PEC	
01942780154		pec.endress@legalmail.it	

Stazione appaltante			
Azienda Gardesana Servizi S.p.A.			
Città	Via	CAP	Prov.
Peschiera del Garda	Via 11 Settembre n. 24	37019	VR
C.F./P.IVA		PEC	
80019800236 / 01855890230		ags@pec.ags.vr.it	

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione Corporate e Investment Banking
IMI CIB Italian Network
Stefano Luca Marcotullio Alberto Cattaneo
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Descrizione opera/servizio/fornitura	Luogo di esecuzione
Aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sensori per la misura di pressioni/portate/livello/qualità compresa la fornitura di accessori e la manutenzione programmata dei sensori di qualità-BIS- LOTTO 3. CODICE GARA VAG23F4861 - Codice CIG MASTER n. A0417C780A – CIG DERIVATO N. A0635DF1A0 – Codice CUP J12E22000310005.
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta
50.000,00= oltre IVA (euro cinquantamila/00)
Somma garantita (€)	% del costo dell'opera
5.000,00= (euro cinquemila/00)

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Divisione IMI Corporate e Investment Banking
 IMI CIB Italian Network
 Stefano Luca Marcotullio Alberto Cattaneo
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Emessa in unico esemplare in data 6 dicembre 2024

VERIFICA TELEMATICA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

La garanzia potrà essere verificata telematicamente da parte della Stazione Appaltante unicamente mediante trasmissione della stessa all'apposita casella PEC dell'emittente: verificatelematicagaranzie@pec.intesasanpaolo.com

Il garante si impegna a riscontrare le richieste pervenute nel termine massimo di cinque giorni lavorativi